

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE CONCESSIONI
DI CONTRIBUTI
E BENEFICI ECONOMICI**

Finalità

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

2. Il rilascio di copia del presente Regolamento può essere richiesto da qualsiasi cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

3. Esso avviene previo pagamento dei soli costi e dei diritti previsti dalle vigenti leggi, come deliberati dalla Giunta Municipale.

Procedure

Art. 4

1. La Giunta Municipale stabilisce con propria deliberazione da adottare entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste.

2. La Giunta Municipale può modificare il piano delle scadenze al fine di correlarlo alle esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di esigenze sopravvenute o di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per la formazione ed approvazione del piano di riparto.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 16.

Art. 5

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati 1, 2 e 3 al presente Regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e

dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 6

1. Le istanze pervenute sono assegnate per l'istruttoria al Settore competente.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Municipale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili nel bilancio, stabilisce l'importo assegnato ai vari soggetti ed iniziative. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta a favore di soggetti od iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 7

1. Il settore competente predispone lo schema delle deliberazioni da adottarsi da parte della Giunta per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere tecnico, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Settori di intervento

Art. 8

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono quelli specificati negli articoli seguenti: Assistenza e Sicurezza Sociale, Attività Sportive e Ricreative del Tempo Libero, Sviluppo Economico, Attività Culturali ed Educative, Tutela dei valori Ambientali, Interventi Straordinari.

Assistenza e sicurezza sociale

Art. 9

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Attività sportive e ricreative del tempo libero

Art. 10

1. Gli interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi, società ed altri organismi aventi natura associativa che hanno, fra le finalità della propria attività, la promozione della pratica sportiva, volta alla formazione educativa dei giovani in età minore, anche attraverso la creazione di squadre che partecipano ai campionati di categoria riconosciuti dalle varie federazioni sportive nazionali. Il criterio della promozione della pratica sportiva presso i giovani è elemento prioritario nella valutazione delle domande di contributo che le varie associazioni o società possono presentare all'Amministrazione Comunale. Le associazioni o società che intendono avvalersi di tale possibilità dovranno allegare alla domanda gli elenchi dei minori di cui si cura la formazione sportiva ed educativa nonché una descrizione delle attività (partecipazione a campionati, tornei, corsi, stages, campus di aggiornamento ecc) svolte.

Art. 11

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature sportive è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore.

Sviluppo economico

Art. 12

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone e particolari attività esistenti nel territorio comunale.

Attività culturali ed educative

Art. 13

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali, rassegne cinematografiche e di intrattenimento di rilevante interesse artistico e culturale;

- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche locali, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Tutela dei valori ambientali

Art. 14

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali, esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché di associazioni animaliste;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Interventi straordinari

Art. 15

1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti possono essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune. Lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. Possono essere inoltre corrisposti contributi di carattere straordinario dell'importo singolo non superiore a €. 100.000 ad associazioni assistenziali per iniziative e manifestazioni benefiche; gli stessi contributi richiesti con apposita domanda su carta intestata dell'Associazione e soggetti ad istanza di liquidazione del Responsabile dei Servizi Assistenziali verranno pagati con apposito ordinativo di pagamento in favore dell'Associazione medesima.

Soggetti ammessi

Art. 16

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
- a) di persone residenti o normalmente presenti nel territorio comunale, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
 - b) di Enti Pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

Condizioni generali di concessione

Art. 17

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivamente propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti il nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto del contributo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta.

4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio di assistenza sociale.

Art. 18

Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma delle attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'Ente ha beneficiato del contributo del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni con impegno da parte del Comune di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

Art. 19

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere

corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20

Nell'assegnazione dei contributi, per garantire il principio di uguaglianza, viene adottato il criterio della rotazione fra i gruppi e le associazioni del medesimo tipo e che perseguono le stesse finalità. Pertanto verranno privilegiati quelli che non hanno mai beneficiato di contributi o che ne hanno beneficiato in misura minore.

Art. 21

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente reso noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Albo dei beneficiari

Art. 22

1. E' istituito dal 31 marzo 1992 l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale;
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

Suddivisione dell'albo

Art. 23

1. L'albo è suddiviso nei settori d'intervento di cui agli articoli precedenti e, pertanto, ordinati come segue:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed investimenti.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo e codice fiscale;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, la norma regolamentare);

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti all'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura dell'ente o forma associata o societaria, codice fiscale;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza la norma regolamentare).

Redazione e pubblicazione dell'Albo

Art. 24

1. Alla redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio Servizi Sociali, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini mediante avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.

Disposizioni finali

Art. 25

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello Statuto Comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

2. La Segreteria provvederà ad inserire il presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti Comunali.

ALLEGATO N. 1

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(persona fisica)

Al Comune di Porretta Terme
P.zza Libertà 13
40046 PORRETTA TERME

Il Sottoscritto

nato a il

residente in

Via

Cod. Fisc. n. fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. Il contributo è richiesto a favore di
..... (1)

2. Il contributo
.....(2)

3. La spesa prevista per l'intervento ascende a L.

4. Il contributo richiesto al Comune ascende a L.

Allegata alla presente:

autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;

documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso corrente.

li,

(1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

(2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

ALLEGATO N. 2

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di Porretta Terme
P.zza Libertà 13
40046 PORRETTA TERME

Il Sottoscritto nato a il
.....residente in Via nella
sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del.....(1)
Cod. fisc. n. con sede in Via
..... fa istanza ottenere la concessione di un
contributo a sostegno dell'attività che il predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 199....., nel
settore(2) secondo il programma allegato
alla presente.

Il Sottoscritto dichiara che l'Ente/Associazione o Comitato:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. 02.05.74 n. 115 e dall'art. 4 della L. 18.11.81 n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà, eventualmente concesso esclusivamente per l'attività dell'Ente/Associazione o Comitato dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 199..... dell'importo di L.....

Allega i seguenti documenti:

1° anno di concessione: (successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello Statuto;

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente;

li,

.....
firma

(1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato

(2) Secondo l'elencazione effettuata dal Regolamento Comunale

=====

COMUNE DI

Visto per l'autenticazione della firma del Sig. apposta in mia presenza,
previo accertamento della sua identità nella forma di legge.

li

.....
(qualifica e firma)

ALLEGATO N. 3

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di Porretta Terme
P.zza Libertà 13
40046 PORRETTA TERME

Il Sottoscritto nato a il
.....residente in Via nella
sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del.....(1)

Cod. fisc. n. fa istanza ottenere la concessione di un contributo per
l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal al, della
segunte manifestazione/iniziativa:.....(2)

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 14 del
Regolamento del Comune, allegato alla presente.

Il Sottoscritto dichiara che(3)
che organizza la manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall'art. 7 della L. 02.05.74 n. 115 e dall'art. 4 della L. 18.11.81 n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per
manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 199.... dell'importo di
L.....;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate
dall'apporto di componenti (3)
organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano,
nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto
organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal
Comune o da altri Enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

li,
firma

- (1) denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato.
(2) illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.
(3) Ente o Associazione o Comitato

=====
COMUNE DI

Visto per l'autenticazione della firma del Sig. apposta in mia presenza,
previo accertamento della sua identità nella forma di legge.

li
(qualifica e firma)

